



Regolamento forestale del Comune di Brusio

in base all'art. 54 della legge cantonale forestale (LCFo)

nonché all'art. 38 dell'ordinanza d'esecuzione della LCFo (OCFo)

I. Disposizioni generali

- | | | |
|----------------|---|-----------|
| Art. 1. | Il regolamento forestale disciplina l'organizzazione, i compiti e gli obblighi del servizio forestale del Comune di Brusio. | Scopo |
| Art. 2. | I boschi comunali devono essere in grado di fornire durevolmente le loro prestazioni protettive, sociali ed economiche. | Principio |

II. Amministrazione

- | | | |
|----------------|--|-----------------------------|
| Art. 3. | Per l'adempimento dei suoi compiti il Comune gestisce un proprio servizio forestale. | Organizzazione |
| Art. 4. | L'amministrazione e la vigilanza dei boschi comunali competono al Consiglio comunale. Il Presidente del Comune è capo del ramo forestale. | Amministrazione e vigilanza |
| Art. 5. | <p>Il Consiglio comunale è responsabile della conservazione e dell'adeguata gestione dei boschi comunali. Esso</p> <ul style="list-style-type: none">a) determina le linee direttive di politica forestale del Comune;b) nomina il forestale;c) emana il capitolato degli oneri e stabilisce i compiti e le competenze del forestale;d) approva il programma annuale;e) allestisce il preventivo su proposta del forestale;f) sorveglia la conduzione dell'azienda;g) decide in merito all'assunzione di impiegati fissi, di apprendisti selvicoltori e di avventizi;h) aggiudica i lavori;i) punisce contravvenzioni al regolamento forestale comunale. | Consiglio comunale |

Se nelle sedute del Consiglio comunale vengono discusse questioni concernenti le foreste, deve essere invitato con voce consultiva il forestale.

- | | | |
|----------------|---|-------------------------|
| Art. 6. | <p>Il Presidente comunale:</p> <ul style="list-style-type: none">a) promuove l'economia forestale e lo smercio di legname nel Comune; | Presidente comunale re- |
|----------------|---|-------------------------|

	<p>b) difende gli interessi forestali in seno al Consiglio comunale, all'Assemblea comunale ed alla popolazione;</p> <p>c) prende parte ai sopralluoghi forestali importanti;</p> <p>d) fa delle proposte in merito all'aggiudicazione dei lavori forestali importanti;</p> <p>e) sorveglia le vendite di legname.</p>	sponsabile del ramo forestale
Art. 7.	<p>Il forestale viene assunto e retribuito secondo le relative disposizioni d'attuazione cantonali.</p> <p>Ad esso spetta la direzione dell'azienda forestale e la gestione della zona forestale giusta le disposizioni cantonali di attuazione¹ e il capitolato degli oneri.</p>	Forestale/direttore dell'azienda
III. Gestione del bosco		
Art. 8.	I boschi comunali devono essere gestiti conformemente alle disposizioni fissate nella pianificazione forestale.	Obiettivi
Art. 9.	I lavori si conformano al programma annuale approvato e al preventivo.	Programma annuale
Art. 10.	I lavori nel bosco possono essere eseguiti solo da manodopera con formazione professionale corrispondente ² e nel rispetto delle direttive in vigore per la sicurezza sul lavoro. Inoltre si possono assegnare lavori a terze persone soltanto se è assicurata un'esecuzione accurata.	Sicurezza sul lavoro
Art. 11.	Nei casi in cui per motivi fitosanitari e di garanzia di qualità risulti necessario, il legname abbattuto deve essere immediatamente allontanato dal bosco o trattato a regola d'arte, secondo le direttive federali e cantonali.	Protezione del legno e del bosco
Art. 12.	Per la buona gestione dei boschi, il Comune si impegna a creare e mantenere in buono stato un'adeguata infrastruttura, quale magazzino forestale e rete stradale forestale. In più il Comune mantiene un gruppo forestale equipaggiato dalla necessaria meccanizzazione per eseguire a regola d'arte i lavori forestali. Il Comune si impegna nell'impiegare professionisti selvicoltori nel gruppo forestale, ed a collaborare secondo le necessità con l'azienda forestale del Comune di Poschiavo.	Infrastruttura
Art. 13.	Il transito su strade forestali è permesso solo a scopi forestali e agricoli nonché nel caso di eccezioni ammesse giusta la legge forestale federale e cantonale. Il Comune disciplina ulteriori eccezioni in un regolamento.	Utilizzazione delle strade forestali
Art. 14.	<p>1 DA sulla nomina e l'impiego, diritti e doveri dei forestali grigioni</p> <p>2 Prescrizioni sulla formazione minima degli operai forestali nel Cantone dei Grigioni</p> <p>Il Consiglio comunale, in collaborazione con le Autorità scolastiche ed il corpo forestale, provvede all'istruzione nelle scuole sulla coltivazione del bosco e sulle funzioni di esso.</p>	Scuole

IV. Prodotti e prestazioni del bosco

- Art. 15.** Il Comune smercia al meglio i prodotti e le prestazioni del bosco. Esso sostiene associazioni aventi lo stesso obiettivo. Il Comune favorisce l'uso del legname indigeno e della legna quale fonte di energia nelle costruzioni pubbliche. Smercio
- Art. 16.** La vendita di legname per il Comune viene effettuata dal forestale in concordanza con il Presidente comunale secondo le norme per il commercio del legname in uso in Svizzera. Vendita di legname
- Art. 17.** Il legname d'opera e da ardere utilizzato per costruzioni di proprietà del Comune viene computato al prezzo di mercato. Consumo interno
- Art. 18.** Il Consiglio comunale approva annualmente la lista dei prezzi dei vari assortimenti di legna d'ardere messa in vendita dall'azienda forestale comunale. Il legname d'opera per costruzioni viene messo in vendita a prezzo di mercato. Fornitura di legname agli aventi diritto (legname di permesso)
- In caso di scarsità di legname d'opera e di legna d'ardere, il Consiglio comunale emana delle prescrizioni in merito alle condizioni di consegna di questi assortimenti agli aventi diritto secondo la legge cantonale sui comuni. In questo caso entrano in vigore le prescrizioni di cui all'allegato 1.
- Art. 19.** Per legna morta s'intende legname secco in piedi o sradicato con meno di 16 cm di diametro a petto d'uomo, nonché rami, corteccia ed altri residui di taglio. Ai domiciliati è permesso raccogliere legna morta. Legna morta
- Ha il diritto di raccogliere rami di tagli in corso, noccioli e altri arbusti chi è in possesso di un'autorizzazione del forestale.
- Art. 20.** Alberi di Natale e ramaglia di copertura possono essere tagliati solo sotto vigilanza forestale. Il forestale provvede affinché la messa a disposizione e la consegna avvengano in modo ordinato e adeguato. Alberi di Natale, ramaglia di copertura
- Art. 21.** Le spese per prestazioni di utilità pubblica devono essere comprovate e laddove possibile fatturate ai beneficiari. Tutti i proventi da prestazioni di utilità pubblica e utilizzazioni accessorie devono essere bonificati al conto forestale. Prestazioni di utilità pubblica

V. Protezione da interventi nocivi

- Art. 22.** La pascolazione dei boschi è proibita. In caso di eccezioni, l'utilizzazione, di boschi pascolati deve essere regolata d'intesa con il ser- Pascolazione

vizio forestale nella legge comunale sui pascoli.

Art. 23. Durante i periodi di siccità, è severamente proibito accendere fuochi all'aperto su tutto il territorio del Comune. Il divieto di accendere fuochi all'aperto viene segnalato tramite massmedia su indicazione del servizio forestale cantonale. Fuoco

Art. 24. È vietato il campeggio nei boschi. Campeggio

Art. 25. È proibito scalvare piante, o arrecare qualsiasi danno alle stesse.

VI. Boschi privati

Art. 26. Per lo sfruttamento di legna e legname nei boschi privati occorre un'autorizzazione forestale. Le piante devono essere assegnate prima del taglio. Autorizzazione

Art. 27. La legna deve essere verificata dal forestale. Il legname destinato alla vendita deve essere misurato e selezionato conformemente alle norme per il commercio del legname in uso in Svizzera. Il proprietario risarcirà l'importo delle spese di misurazione al Comune. Misurazione

VII. Disposizioni penali

Art. 28. Il Consiglio comunale è competente per tutte le infrazioni al regolamento forestale, nella misura in cui esse non rientrano nella sfera delle competenze di un'altra istanza. Competenza

Art. 29. Le contravvenzioni al presente regolamento forestale vengono punite, oltre che con l'obbligo di risarcire totalmente il danno, con multe da 100 a 5000 franchi. Multe

Art. 30. Le multe e il risarcimento del danno vanno pagati alla cassa comunale entro il termine di un mese dalla notifica della decisione di multa, a favore del conto forestale. Scadenza, rimedi giuridici
Contro le multe emanate dal Consiglio comunale può essere interposto ricorso al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni, entro 20 giorni.

Art. 31. I funzionari sono tenuti a denunciare le contravvenzioni venute a loro conoscenza. Obbligo di denuncia

VIII. Disposizioni finali

Art. 32. Viene abrogato il regolamento forestale del 1961. Abrogazione

Art. 33. Il presente regolamento forestale, allegato compreso, entra in vigore con l'approvazione del Governo¹. Entrata in vigore

Accettato dall'Assemblea comunale del 19 dicembre 1999.

Per il Comune di Brusio

Il Presidente: Il Cancelliere:

Brusio, 24 gennaio 2000

R. Plozza

G. Plozza

APPROVATO DAL GOVERNO SECONDO
DECRETO NO. RB 351 DEL 07 MARZO 2000

In nome del Governo

Il Presidente: Il Cancelliere:

Dr. P. Aliesch

Dr. C. Riesen

1 Art. 54 legge forestale cantonale (LCFo)

Allegato 1

Legname di permesso

Il Consiglio comunale mette in vigore con decreto separato le seguenti prescrizioni solo in caso di necessità, per esempio in caso di scarsità di legname d'opera e di legna d'ardere.

a) Generalità

- Art. 1.** *Per legname di permesso s'intende il legname d'opera e la legna da ardere ceduti dal Comune ad un prezzo ribassato.* *Concetto*
- Art. 2.** *Il legname di permesso viene ceduto ai cittadini patrizi ed agli svizzeri domiciliati residenti nel Comune.*
- Art. 3.** *Le domande di consegna di legname di permesso vanno inoltrate all'ufficio forestale comunale per iscritto entro la fine di settembre. Il termine d'inoltro va pubblicato sull'organo ufficiale del Comune.* *Domande/
Termini*
- Per il legname d'opera, le domande di consegna vanno inoltrate per iscritto all'ufficio forestale comunale parallelamente alla domanda di costruzione inoltrata alla Commissione edile. Va indicato lo scopo dell'utilizzazione e va allegata una lista del legname ed i piani della costruzione. Il Consiglio comunale decide in merito alle domande.*
- Art. 4.** *Di solito il legname di permesso va prelevato dai tagli ordinari o dalle utilizzazioni forzate. La consegna in piedi è vietata.* *Consegna*
- Art. 5.** *Il Comune è responsabile dell'approntamento e del trasporto del legname di permesso. Se gli acquirenti collaborano all'approntamento e al trasporto, vanno allestite le relative liste paga, con le quali essi sono assicurati dall'azienda forestale comunale.* *Approntamento/
trasporto*
- Art. 6.** *Il legname di permesso fatturato, non asportato entro il termine di un anno, è di proprietà del Comune senza diritto di rimborso.* *Termine di
asporto*
- Art. 7.** *Il prezzo di consegna composto dalla tassa e dalle spese di approntamento viene fissato dal Consiglio comunale. Per i patrizi la tassa ammonta come minimo al 40 per cento del valore di mercato del legno¹, per i domiciliati come minimo al 50 per cento.* *Prezzo di
consegna*
- Art. 8.** *Il legname di permesso può essere utilizzato solo su territorio del Comune di prelievo. Il commercio di legname di permesso è vietato. Lo scambio di legname di permesso può essere autorizzato dal Consiglio comunale.* *Luogo d'utilizzo/
commercio/
scambio*
- Art. 9.** *Eventuali reclami concernenti quantità e qualità devono essere presentati per iscritto all'ufficio forestale comunale prima del ritiro del legname, al più tardi 14 giorni dopo la consegna. Scaduto questo termine decade la responsabilità del Comune, a meno di difetti occulti.* *Reclami*
- ¹ Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni
- b) Legname d'opera**
- Art. 10.** *Per nuove costruzioni e trasformazioni come pure per riparazioni possono essere acquistati al massimo 40 m3 di legname d'opera per singolo fabbricato per il bisogno della propria famiglia.* *Quantità acqui-
stabile*
- Se l'annualità lo richiede, questa quantità può essere ridotta. Se per un progetto di costruzione occorre più legname, la quantità supplementare può essere acquistata al prezzo di mercato.*
- Art. 11.** *Normalmente viene consegnato legname di abete rosso. Il legname di larice viene concesso soltanto per costruzioni esposte all'umidità o alle intemperie. Il Consiglio comunale decide in merito alla consegna di altre specie di legname.* *Specie di legname*

Art. 12.	<i>Non si consegna legname di permesso per progetti di costruzione sussidiati.</i>	<i>Limitazioni</i>
Art. 13.	<i>Il legname d'opera acquistato deve essere utilizzato conformemente allo scopo autorizzato entro un termine di due anni. Per il legname non utilizzato entro il termine prescritto o utilizzato per altro scopo, si deve pagare, oltre alla multa, la differenza con il prezzo di mercato completo. Il controllo spetta all'ufficio forestale comunale.</i>	<i>Utilizzazione</i>
Art. 14.	<i>Colui che vende ad uno straniero un edificio costruito con legname di permesso entro 20 anni, deve pagare la differenza con il prezzo di mercato completo. È determinante il valore corrente.</i>	<i>Cambiamento di possesso</i>
c)	<i>Legna da ardere</i>	
Art. 15.	<i>Tenendo conto della pianificazione forestale, l'ufficio forestale comunale stabilisce annualmente la quantità totale e la specie di legname che viene messa a disposizione. Questa viene ripartita sulle domande pervenute. Il lotto di legna d'ardere ammonta al massimo a 5m³ per famiglia. La quantità minima di fornitura ammonta 2m³ per volta.</i>	<i>Quantità acquistabile</i>
	<i>Il Comune accorda ogni anno, in quanto lo permetta la coltivazione razionale dei boschi, oltre al lotto anche altra legna da ardere, a coloro che ne fanno richiesta. Il prezzo viene fissato ogni anno dal Consiglio comunale.</i>	<i>Ulterior consumo</i>
Art. 16.	<i>La consegna avviene in tronchi su strade forestali carrozzabili o a domicilio.</i>	<i>Consegna</i>
Art. 17.	<i>La data della consegna è fissata da forestale e comunicata agli acquirenti.</i>	